



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 4382 del Ruolo Generale dell'anno 2017 promossa da:

[REDACTED] con sede in Ittiri, in persona del legale rappresentante [REDACTED] il quale agisce anche in proprio e da [REDACTED] tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

opponenti

contro

[REDACTED] con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti;

opposto

e con l'intervento di

[REDACTED] con sede in Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore* in qualità di mandataria con rappresentanza di [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di intervento del 2.7.2019;

la causa è stata decisa sulle seguenti

conclusioni

nell'interesse degli opposenti: come da foglio di precisazione del 28.5.2021; nell'interesse della opposta: come da comparsa di costituzione e risposta (ultima precisazione in atti); nell'interesse della intervenuta: come da foglio di precisazione del 28.5.2021.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il [REDACTED] ha notificato alla [REDACTED] [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. 925/2017 emesso da questo Tribunale in data 4.10.2017 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, senza alcuna dilazione, della somma di euro 329.150,68, oltre interessi e spese.

A sostegno della domanda azionata in sede monitoria, l'istituto di credito ha asserito di essere creditore della somma suddetta come accertata dalla sentenza di questo Tribunale n. 1671/2014 del 29.12.2014, passata in giudicato per mancata impugnazione il 29.6.2015, quale saldo debitore dei rapporti di conto corrente n. 70066988 e 70070693, intrattenuti con la società [REDACTED] [REDACTED] rispetto ai quali i signori [REDACTED] avevano prestato garanzia fideiussoria al corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società correntista. Il giudizio che aveva dato origine alla predetta sentenza era stato instaurato sulle istanze della società correntista e dei garanti per accertare la nullità di svariate clausole dei predetti contratti di conto corrente e per ottenere il ricalcolo del saldo depurato dalle poste illegittime: in forza di esso il saldo debitore era stato rideterminato in euro 329.364,02 alla data del 31.12.2012 e la somma richiesta in via monitoria era conseguenza dei pochi movimenti successivi a tale data fino alla chiusura del rapporto di conto avvenuta in data 19.6.2014.

Avverso il predetto decreto hanno proposto tempestiva opposizione gli ingiunti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto per effetto della preclusione costituita dal giudicato formatosi

con la sentenza n. 1671/2014 con la quale erano anche state rigettate le domande riconvenzionali formulate dal [REDACTED] di condanna degli attori al pagamento delle somme risultanti dovute all'esito del ricalcolo del saldo.

Si è costituito in giudizio il [REDACTED] il quale ha resistito all'opposizione e ne ha invocato il rigetto evidenziando come le ragioni di rigetto delle domande riconvenzionali formulate in quel giudizio non impedissero all'istituto di credito l'azione di pagamento intrapresa.

E' intervenuta volontariamente nel processo, secondo quanto consentito dall'art. 111 c.p.c., la società [REDACTED] in qualità di mandataria della società [REDACTED], quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ed in adesione alle difese svolte dal [REDACTED]

La causa, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nei confronti dei garanti, è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni contenute negli atti sopra richiamati previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione proposta dalla società correntista è infondata.

La sentenza n. 1671/2014 ha accertato - all'esito della depurazione dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi dalle poste contabili derivanti da clausole nulle o pratiche illegittime - che alla data del 31.12.2012 sussisteva un saldo debitore (e quindi a carico della società correntista) di euro 329.364,02. Quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento all'epoca formulata dal Banco di Sardegna, esso è stato determinato dalla ritenuta inesigibilità del credito in quanto il rapporto di conto era ancora in essere al momento della domanda giudiziale (così la sentenza in motivazione: *“la società attrice non può peraltro essere condannata al pagamento della somma predetta, perché non è stato neppure dimostrato che la Banca sia receduta dal rapporto di conto corrente, che risulta ancora in essere”*).

Tale essendo la statuizione del Tribunale, non sono ravvisabili questioni di giudicato in quanto la pronuncia fa stato esclusivamente in ordine alle ivi rilevate nullità contrattuali e sull'accertamento del saldo debitore alla data del 31.12.2012, mentre non fa stato sul rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento in quanto giustificata dalla circostanza – pacifica tra le parti - che al momento della domanda il conto corrente oggetto del giudizio fosse ancora aperto, sicché l'attuale domanda monitoria ha come presupposto il fatto – successivo all'instaurazione del precedente giudizio, incardinato nell'anno 2013 per iniziativa della correntista – dell'intervenuta chiusura del conto con conseguente esigibilità del saldo risultante alla cessazione del rapporto, la quale risulta avvenuta in data 19.6.2014.

Né ha rilievo che la chiusura del conto sia avvenuta nel corso del giudizio che si è concluso con la sentenza 1671/2014 avendo correttamente il Tribunale deciso la controversia in base alla situazione di fatto esistente al momento della formulazione delle domande principali e riconvenzionali.

D'altronde sarebbe singolare che a fronte di un accertamento di un saldo debitore ad una certa data, non sia possibile per il creditore esigerne il pagamento una volta che ne ricorrano i presupposti. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie: l'istituto di credito, una volta chiuso il rapporto di conto corrente, ha correttamente domandato il saldo al momento della chiusura adeguandosi alle statuizioni della sentenza di accertamento, tanto che in ordine al *quantum* domandato la società correntista non ha mosso contestazioni di sorta.

L'opposizione dei garanti è, invece, fondata.

Per quanto riguarda la posizione di ██████████ la sentenza 1671/2014 ha riconosciuto il suo difetto di legittimazione sia attiva che passiva con la seguente motivazione: *“Quanto alla signora Maria Simula, non è francamente dato comprendere perché abbia agito in giudizio (e perché nei suoi confronti sia pretesa dalla Banca la somma dovuta dalla correntista): non è neppure allegato che sia fideiussore, come invece afferma ed ammette di essere il solo Raffaele Zamburru. Non sono stati prodotte da alcuno le fideiussioni. Non resta che dichiarare il difetto*

di legittimazione attiva ed anche passiva, rispetto alla riconvenzionale, di [REDACTED].

Il Tribunale, pertanto, al di là delle espressioni utilizzate nella motivazione e nel dispositivo ha ritenuto radicalmente non provato il rapporto di garanzia asseritamente intercorrente tra la [REDACTED] e la banca (d'altronde il rapporto di garanzia, non provato da alcuna delle parti, costituiva l'unico presupposto logico possibile, ancorché non esplicitamente espresso, della riconvenzionale della banca, tanto che il giudice afferma che non erano state prodotte in giudizio le fidejussioni) e tale statuizione è ormai irrimediabilmente passata in giudicato e a nulla rileva che l'istituto di credito abbia in sede monitoria prodotto il relativo contratto a ciò ostando, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento definitivo circa l'insussistenza del rapporto.

D'altronde nel caso di specie non viene in rilievo la *'legitimatio ad causam'* ma l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio (dal complessivo tenore degli atti di quel giudizio esso è chiaramente il rapporto di garanzia), questione essa di indubbio rilievo sostanziale e non meramente processuale come, invece, sostiene la banca opposta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio per cui: *"la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, 1 marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio»(Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326)"* (così, tra le tante, Cass. Civ. n. 7776/2017 in motivazione). In ogni caso, anche la decisione sulla *'legitimatio ad causam'* che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall'avvenuta formazione del giudicato interno (cfr. Cass. Civ. n. 29505/2020).

Per quanto riguarda la posizione di [REDACTED] la sentenza del 2014 più volte citata ha così statuito: *“Deve essere rigettata, invece, la domanda riconvenzionale nei confronti dello Zamburru, che allega la qualità di fideiussore, ma non produce il relativo contratto, così come non lo produce la Banca. In tale evenienza, l'impossibilità, per il giudice, di avere piena contezza dell'impegno assunto dallo Zamburru in proprio ne impedisce la condanna in via riconvenzionale al pagamento di una somma, che dovrebbe, peraltro, essere contenuta dall'importo massimo garantito dal fideiussore”*.

Anche tale statuizione incide in modo evidente sul rapporto sostanziale dedotto in causa perché – con motivazione del tutto insindacabile in questa sede – il Tribunale ha ritenuto che non fosse provata natura, portata e limite della garanzia (con conseguente impossibilità di pervenire a una condanna del [REDACTED]) e la prova di questi elementi, ossia la prova del contenuto della garanzia, è da ritenersi ormai irrimediabilmente preclusa dal giudicato: anche in tal caso non ha rilievo alcuno la produzione in sede monitoria del contratto di garanzia conformemente al principio per cui *“l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo”* (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 5486/2019).

Il decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED] dovrà, pertanto, essere revocato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, in considerazione dell'unicità della difesa degli opposenti, sono liquidate in dispositivo utilizzando come parametro quello stabilito del d.m. 55/2014 per le cause di valore fino a euro 520.000 ai parametri minimi per tutte le fasi (maggiormente rispondenti al rilievo della controversia), maggiorato del 20% per la pluralità di parti da porsi per la metà a carico della società opponente in favore del Banco di Sardegna e per l'altra metà a carico dell'istituto di credito ed in favore del procuratore costituito degli opposenti vincitori, il quale si è dichiarato antistatario.

Le spese processuali nei confronti dell'intervenuta devono essere integralmente compensate non potendo gravare sull'opponente soccombente la moltiplicazione di controparti connessa alla successione a titolo particolare nel diritto controverso ed allo stesso modo è corretto che le conseguenze della soccombenza nei confronti degli opposenti vincitori gravino solo sul creditore opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'opposizione proposta dalla [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 925 del 4.10.2017;
- revoca il predetto decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED] che manda assolti da ogni avversa pretesa;
- condanna [REDACTED] alla rifusione in favore del Banco di Sardegna s.p.a. delle spese processuali che si liquidano in euro 7.606,80 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, procuratore costituito di [REDACTED] che si è dichiarato antistatario, delle spese processuali che si liquidano in euro 8.028,80 di cui euro 7.606,80 per compensi, oltre spese

generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- compensa integralmente le spese processuali tra la [REDACTED] le altre parti.

Così deciso in Sassari, in data 22 novembre 2021.

Il Giudice

[REDACTED]